

CAPITOLATO DI CONCESSIONE PLURIENNALE DELL' ALPE REGIONALE "CAPPELLO" - COMUNE DI DELEBIO (SO)

Foresta demaniale Regionale VAL LESINA

Premessa

Il presente capitolato è parte integrante del contratto di concessione stipulato tra ERSAF e Azienda Agricola con sede in C.F. e P.IVA. e disciplina l'utilizzo della Malga "CAPPELLO", di proprietà della Regione Lombardia ubicato nel Comune di Delebio (SO) nella Foresta Regionale "Val Lesina".

La consistenza del compendio di proprietà regionale oggetto di concessione è dettagliatamente descritta nel contratto e nel verbale di consegna.

Art.1) CONSEGNA E RICONSEGNA

All'inizio e alla scadenza della concessione sarà redatto a cura di ERSAF e in contraddittorio con il concessionario, rispettivamente un verbale di consegna ed un verbale di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature di ERSAF, nonché la verifica dell'adempimento delle norme previste nel presente Capitolato. Copia dei verbali verrà consegnata al concessionario.

In sede di consegna, d'intesa con il concessionario, verrà inoltre predisposto il piano annuale di manutenzione ordinaria obbligatoria contenente la dettagliata descrizione delle tipologie delle manutenzioni obbligatorie e le relative penalità previste all'art. 11.

Ogni anno, all'inizio, durante e alla fine della monticazione, a cura del personale incaricato dall'ERSAF e in contraddittorio con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per verificare il corretto utilizzo ed i risultati conseguiti nella gestione dei beni in concessione, in relazione al contratto ed al presente capitolato, nonché per concordare prescrizioni particolari al fine di affrontare eventuali problematiche gestionali.

In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati ad ERSAF e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura e corredo che il concessionario potrà lasciare a propria discrezione, se ritenuta idonea da ERSAF.

Art. 2) DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO DI BESTIAME

Il periodo di monticazione potrà cominciare il 15 giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee e terminare il 15 settembre.

Il carico ottimale previsto per l'alpe e rapportate a 90 giorni di pascolo è di 30 U.B.A. o paghe così determinabili (tabella del Programma Sviluppo rurale):

- Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini di meno di 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Equini sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- Equini sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- Ovini e caprini = 0,15 U.B. A.

Un carico maggiore potrà essere consentito a seguito di specifici miglioramenti ambientali concordati con ERSAF.

L'alpe andrà utilizzata preferibilmente per la monticazione di bovini da carne; è comunque ammesso un carico complementare di ovi-caprini.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario dovrà monticare il carico stabilito, con una tolleranza in più o in meno del 10% (calcolato tenendo conto delle U.B.A. realmente monticate e delle giornate di pascolo) salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare a seguito di accertamento dell'autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e purché questo evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data di monticazione.

ERSAF si riserva di fare il controllo del carico e il concessionario dovrà fornire la necessaria assistenza.

Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato o venga monticato con un numero di U.B.A. inferiore o pari al 50% del carico ottimale il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'ERSAF potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 3) - MANUTENZIONI

Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile sono a carico del concessionario, così come ogni altra riguardante gli impianti ed i servizi.

In queste riparazioni sono comprese la manutenzione delle attrezzature di dotazione dei fabbricati; la conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento; la sostituzione delle tegole rotte e di lamiere danneggiate, (sostituzione da effettuarsi tempestivamente e, comunque, entro tre mesi dalla scoperta della rottura od avaria), il ripristino delle funzionalità degli acquedotti, la pulitura delle opere di presa, lo spurgo delle fosse

biologiche, la manutenzione della viabilità di servizio ed ogni altra riparazione o manutenzione non rientrante tra quelli straordinari.

L'ERSAF ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in esso contenuto.

Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, le cui tipologie e quantità sono indicate nel verbale di consegna e nel piano di pascolo che verrà predisposto a cura del concessionario.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'ERSAF, un'insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dall'ERSAF, disposizioni da intendersi come tassative.

ERSAF si sostituirà al concessionario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall'avvenuta riparazione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dal concessionario. Qualora ciò non avvenga l'ERSAF potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 11.

L'ERSAF, potrà eseguire in qualsiasi momento riparazioni, che abbiano carattere d'urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così al disposto dell'art. 1584 del C.C.

Il periodo di esecuzione degli interventi non urgenti dovrà invece essere concordato fra l'ERSAF e concessionario.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo a ERSAF in ordine alla gestione degli immobili, la cui manutenzione è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 4) – MIGLIORIE

ERSAF ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.). Gli interventi dovranno essere comunicati al concessionario con lettera con almeno 15 giorni di anticipo.

A seguito di tali interventi verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del servizio e/o di valore dei fabbricati, con eventuale adeguamento del canone di concessione.

L'incremento o la diminuzione del canone non potrà comunque superare l'importo dello 0,5% del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati.

Il concessionario dovrà richiedere ad ERSAF l'autorizzazione per l'eventuale domanda di contributi pubblici da lui effettuata per interventi di miglioramento e adeguamento sui fabbricati e nel pascolo, o per l'acquisto di dispositivi antipredazione, ed informare ERSAF del loro eventuale ottenimento. In ogni caso, l'ottenimento da parte del concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non potranno in alcun modo costituire obbligo per ERSAF ai fini di un eventuale prolungamento della durata della concessione

Tutte le migliorie eseguite da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate da ERSAF che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Al termine del contratto di concessione non è dovuto da ERSAF alcun indennizzo o compenso al concessionario né a titolo di avviamento né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie ed addizioni apportate nel corso della concessione se non diversamente pattuito per iscritto nell'atto autorizzativo delle migliorie stesse.

In caso di migliorie eseguite senza autorizzazione nel corso della concessione, il concessionario a semplice richiesta dell'ERSAF, avrà l'obbligo della messa in pristino a proprie spese.

Art. 5) RIDUZIONI DEL CANONE DI CONCESSIONE

Il canone potrà essere ridotto ogni anno fino ad un massimo del 50% dell'importo di aggiudicazione, in relazione agli interventi manutentori straordinari ed agli investimenti previsti dalla proposta gestionale e preventivamente autorizzati da ERSAF come indicato nel precedente punto 4.

Gli acquisti e gli interventi effettuati, dovranno essere opportunamente documentati con regolare fattura e rimarranno in proprietà dell'ERSAF.

Tali proposte potranno essere promosse annualmente dal concessionario **entro il 30 giugno** di ogni anno mediante comunicazione scritta a ERSAF.

A titolo puramente esemplificativo saranno oggetto di valutazione le scelte riguardanti:

- l'uso dei fabbricati di malga rientrante nell'ambito delle attività di valorizzazione dell'alpeggio e del turismo ambientale estivo ed invernale allo scopo di promuovere la valorizzazione del territorio;
- la promozione della multifunzionalità dello spazio alpestre mediante la realizzazione di eventi e di iniziative eco-turistiche, didattico ambientali, ricreative, rivolte in particolare al mondo della scuola e con il coinvolgimento delle realtà locali;
- lo sviluppo di iniziative di comunicazione e promozione dell'attività svolta nella malga/alpeggio (sito internet, pubblicazioni a stampa, gadget, ecc.)
- iniziative didattiche, ricreative e animazioni (dimostrazioni, degustazioni, visite guidate, spettacoli culturali, ecc.)

- la partecipazione alla realizzazione di attività sperimentali ed innovative nella gestione dell'alpeggio anche in relazione agli aspetti di salvaguardia e promozione della cultura e delle tradizioni locali;
- la partecipazione ad attività di formazione del personale d'alpe;
- la realizzazione d'interventi di valorizzazione del pascolo e di manutenzione e salvaguardia e presidio ambientale;
- l'incremento di carico ottimale a seguito di ampliamento della superficie pascoliva derivante da miglioramenti ambientali documentati;
- la definizione di un piano di gestione pluriennale del pascolo (nei casi in cui non sia obbligatorio);
- la manutenzione straordinaria delle infrastrutture d'alpe: strada, mulattiere, fabbricati, pozze;
- l'adesione ad associazioni per la valorizzazione e promozione degli alpeggi;
- lo sviluppo di patti od accordi con associazioni di consumatori che impegnano il concessionario a rispettare e praticare i principi della sicurezza alimentare e della buona gestione ambientale;
- lo sviluppo d'iniziative per la promozione della filiera corta;
- il ricorso a manodopera occasionale scelta tra studenti di scuole od università del settore agro-ambientale nel rispetto delle vigenti normative sul lavoro;
- la richiesta di finanziamenti per il miglioramento delle strutture d'alpe (fabbricati e viabilità);
- la promozione d'informazioni sulle attività dell'ERSAF e sulla foresta demaniale regionale in cui l'alpeggio è inserito;
- lo sviluppo di forme e modalità di integrazione e sinergia con le comunità locali;
- l'attivazione di partenariato con Consorzi di Tutela, GAL, Associazioni (Slow Food, Strade del Vino, Strade dei Sapori, Legambiente, ecc.);
- coinvolgimento di operatori turistici e culturali in iniziative finalizzate a promuovere l'attività d'alpeggio;
- la detrazione dal canone delle spese al netto di IVA, per elitrasporto di materiali necessari alla malga, fino ad un massimo di due rotazioni e due chiamate (limitatamente a malghe/alpi prive di viabilità di accesso e/o servizio).

L'importo complessivo riconosciuto in detrazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e per le ulteriori riduzioni non potrà superare il 50 % del canone di aggiudicazione.

Entro il 30 settembre di ogni anno a pena l'esclusione dei benefici di riduzione, dovrà essere inoltrata a ERSAF una relazione comprovante la realizzazione di tutti o di parte degli interventi concordati per gli obiettivi di qualità, corredata da adeguata documentazione, nonché eventuali fatture quietanzate relative all'acquisto di dotazioni e/o interventi manutentori straordinari concordati.

Art. 6) – OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La gestione della malga dovrà essere esercitata dal titolare della concessione e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti dell'azienda concessionaria.

Il concessionario o i propri familiari o dipendenti, dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività previste dal contratto e dal presente capitolato.

E' fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. L'ERSAF si riserva di controllare, in qualsiasi periodo di durata della concessione, la presenza e validità della documentazione richiesta.

Gli impegni di manutenzione ambientale dovranno essere pubblicizzati con esposizione in corrispondenza dei principali accessi della malga/alpe di apposito cartello informativo da predisporre a cura e spese del concessionario sulla base del modello standard che verrà fornito da ERSAF

Qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature andrà segnalata immediatamente a ERSAF.

Durante il periodo di esecutività del contratto, il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non comprovi la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario deve avvisare immediatamente l'ERSAF ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il conduttore è tenuto a conservare i confini ed i limiti delle alpi-malghe pascolive non permettendo che si introducano abusi o servitù passive di transito o per l'abbeverata del bestiame o altro, dando in ogni caso pronto avviso a ERSAF di qualsiasi fatto che dia luogo a necessità o convenienza di provvedimento nell'interesse di ERSAF.

Nelle zone segnalate da ERSAF come "ad alta vulnerabilità " per la presenza stabile e/o accertata di grandi predatori, i concessionari dell'alpeggio si impegnano a dotarsi di idonei strumenti di prevenzione, anche attraverso il ricorso alle misure di sostegno messe a disposizione degli allevatori da Regione Lombardia. Si impegnano altresì al corretto utilizzo e manutenzione in efficienza dei materiali e/o alla corretta gestione dei cani da guardiania. ERSAF si impegna a fornire il supporto e l'assistenza tecnica necessari per l'individuazione degli strumenti di prevenzione più adatti nelle diverse situazioni, nonché tutte le indicazioni utili per la loro gestione e per l'accesso alle misure di sostegno.

In caso di episodi di predazione al proprio alpeggio il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione alle autorità preposte (Polizie Provinciali/Carabinieri Forestali e ATS) e ad ERSAF, che provvederà a fornire tempestivamente, in comodato d'uso gratuito temporaneo, il materiale di prevenzione necessario ad evitare il ripetersi degli episodi, nel limite delle disponibilità a magazzino. ERSAF fornirà inoltre indicazioni per la richiesta di indennizzo.

La Foresta Regionale in cui sono inseriti i mappali e i fabbricati oggetto di concessione, è certificata secondo gli schemi FSC e PEFC. Tutte le operazioni che vengono eseguite sulla proprietà certificata dovranno uniformarsi ai requisiti imposti dal sistema, con particolare riferimento al rispetto della

normativa di settore e delle norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Il Concessionario ed i suoi collaboratori sono tenuti a prendere atto del riconoscimento ottenuto da ERSAF e ad uniformarsi ai comportamenti richiesti.

Il concessionario dovrà ottenere il preventivo assenso di ERSAF per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e similari. L'eventuale produzione di materiale illustrativo a carattere informativo e/o pubblicitario avente a soggetto la malga/alpe in concessione, dovrà essere preventivamente autorizzata da ERSAF e riportare il logo ERSAF e delle Foreste di Lombardia.

Il concessionario dovrà essere disponibile a dare a ERSAF informazioni e dati relativi alla utenza e ai servizi forniti.

Il concessionario terrà aggiornato il "Registro d'alpeggio" fornito dal Servizio Veterinario riportandovi le marche auricolari dei capi monticati con data di carico e scarico; il "Registro d'alpeggio" dovrà essere conservato in alpe ed esibito per le necessarie verifiche, su richiesta al personale ERSAF o di qualunque organo ufficiale di vigilanza; **entro il 30 di settembre di ogni anno andrà inviata all'ERSAF l'apposita scheda statistica annuale completa di copia de registro d'alpeggio.**

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nei confronti di ERSAF nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in concessione.

Il concessionario a fine del periodo di concessione dovrà riconsegnare i fabbricati in perfette condizioni manutentorie salvo la normale usura; i locali per uso abitativo e per la produzione e deposito di prodotti lattiero caseari, dovranno essere imbiancati a nuovo, puliti e sgomberi da qualsiasi materiale o attrezzatura di proprietà del concessionario.

Il concessionario dell'Alpe Cappello si impegna a consentire al concessionario dell'Alpe Luserna, il transito delle maestranze e della mandria per il raggiungimento dell'alpe, nonché se necessario di individuare lungo il tragitto, una zona per la sosta della mandria. I concessionari dovranno accordarsi sui tempi e modi di passaggio, e dovranno collaborare nella manutenzione del sentiero oggetto di transito.

Art. 7) OBBLIGHI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELL'ALPEGGIO

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi specifici delle attività d'alpeggio

- a) Nella monticazione del bestiame, oltre a quello di proprietà del concessionario, dovrà essere favorito il bestiame proveniente da aziende situate nel territorio del Comune in cui è ubicato l'alpeggio o in subordine quello proveniente da aziende situate nel territorio della Comunità Montana.
- b) Il mantenimento e la gestione del pascolo andranno effettuati nel rispetto del PAFS e delle Norme Forestali Regionali Regolamento Regionale n° 5 del 20 luglio 2007 e s.m.i.
- c) Il pascolo andrà condotto in modo da sfruttare razionalmente tutta la superficie disponibile; allo scopo, sarà suddiviso in settori di estensione commisurata alla loro capacità foraggera e per evitare calpestamenti e sciupii di erba, ciascun settore verrà a sua volta frazionato in più sezioni, nelle quali il bestiame pascolerà alternativamente sino a completa utilizzazione dell'erba. La

compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate.

- d) Tutta la superficie pascoliva dovrà essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione alla maturazione dell'erba.
- e) Il pascolo dovrà essere effettuato entro apposite recinzioni mobili con opportuna turnazione delle zone interessate;
- f) I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, potranno essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi al fine di non costituire pericolo per eventuali persone in transito.
- g) Il concessionario deve garantire il benessere degli animali, assicurando la loro custodia con persone idonee, competenti e in numero adeguato.
- h) La legna occorrente ai bisogni dell'alpeggio potrà essere raccolta nel bosco demaniale previa presentazione della denuncia di taglio e autorizzazione dell'ERSAF;
- k) Il Concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti, che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:
 - dovrà far pervenire alla Autorità comunale prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse;
 - non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia alla Autorità sanitaria;
 - dovrà usare correttamente i medicinali veterinari come previsto dalla specifica normativa vigente;
 - nel caso di sviluppo di malattie contagiose in malga, è fatto obbligo al conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco, alla Autorità sanitaria preposta ed all'ERSAF e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'autorità sanitaria;
 - nel caso di morte di animali, sia pure per caso fortuito è fatto obbligo di denuncia immediata. Le carni di tali animali non potranno essere seppellite né vendute o seccate senza la preventiva visita ed autorizzazione o licenza del veterinario;
 - Le carogne di animali morti all'alpeggio dovranno essere abbruciate e sepolte cospargendole di calce, in luoghi idonei e distanti da sorgenti;
 - Nel caso di danni al bestiame provocati da animali selvatici, rinvenimento di animali selvatici di qualunque specie di interesse naturalistico morti per avvelenamento, bracconaggio, malattia o qualunque altra causa presunta di morte, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione all'ERSAF.

Art. 8) OBBLIGHI MANUTENTORI

In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, ha l'obbligo di:

- effettuare la manutenzione ordinaria della strada di accesso all'alpe mediante periodiche ricariche con ghiaia del fondo stradale e ripuliture delle canalette di sgondo;
- effettuare la manutenzione ordinaria dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;

- effettuare la manutenzione periodica (almeno stagionale) di: stufe a legna e focolari, compreso la pulizia delle canne fumarie, impianti fotovoltaici e di potabilizzazione compresa la sostituzione della lampada di debatterizzazione;
- effettuare alla fine della stagione d'alpeggio: lo svuotamento degli impianti idrici dei fabbricati e delle vasche di abbeverata, provvedendo altresì ad immettere liquido antigelo negli impianti sanitari dei fabbricati; la protezione di parti particolarmente delicate di impianti, gruppi elettrogeni, ecc.; la pulitura di pozzetti di scarico del caseificio, la pulizia e riordino complessivo dei locali abitativi e di quelli di lavoro;
- effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale prima della fioritura e il taglio del cespugliame presente nei grassi ed attorno ai fabbricati;
- arieggiare e pulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale e lasciarli in perfetto ordine a fine monticazione;
- pulire periodicamente stalle e portici e convogliare il letame in concimaia o ammucciarlo in una fossa scavata nel terreno adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
- riportare a valle i rifiuti non biodegradabili, affidandoli al servizio raccolta rifiuti solidi urbani.
- mantenere l'ordine, il decoro e la funzionalità dei fabbricati e delle loro aree di pertinenza, particolarmente quelli adibiti ad abitazione e lavorazione dei prodotti, assicurando sempre idonee condizioni per la loro eventuale fruizione pubblica.

Art. 9) DIVIETI

Durante il periodo della concessione, nello svolgimento dell'attività d'alpeggio è vietato:

- l'utilizzo di mangimi ed integratori alimentari degli animali alpeggiati in misura superiore al 20 % del fabbisogno energetico giornaliero;
- l'asportazione del letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
- alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nell'alpeggio;
- aprire nuove strade di accesso od interne senza il permesso di ERSAF ed il nulla osta della Autorità forestale;
- consentire il transito di bestiame estraneo se non previa autorizzazione di ERSAF;
- il pascolo vagante;
- qualunque sconfinamento, opera o impresa sia su terreni finitimi di proprietà dell'Ente e non oggetto di consegna, sia su terreni di terzi, senza preventiva autorizzazione;
- la mandatura del bestiame per un raggio di almeno 30 m attorno alle baite adibite a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche;
- il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- l'ingresso di animali, compreso i cani, nei locali adibiti al deposito e alla lavorazione del latte;
- la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati;
- mutare gli usi, sublocare o cedere tutti o parte dei fabbricati in concessione, anche gratuitamente, senza autorizzazione dell'ERSAF;

- m. esporre insegne o scritte all'esterno dei fabbricati, far eseguire mutamenti nei locali e agli impianti in essi esistenti senza preventivo consenso scritto dall'ERSAF;
- n. organizzare o collaborare a manifestazioni od attività nell'ambito del territorio demaniale che provochino disturbo, arrechino danni all'ambiente;
- o. bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.

Art. 10) OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico di ERSAF i seguenti oneri:

- a) concedere gratuitamente la legna da ardere per gli usi domestici, nonché il legname eventualmente occorrente per i restauri, nuove costruzioni, chiudende, ecc. con spese conseguenti a carico del concessionario;
- b) realizzare i miglioramenti fondiari, gli interventi di manutenzione straordinaria del pascolo e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio, delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché attività di sperimentazione compatibilmente con le risorse disponibili, avvalendosi per quanto possibile e compatibilmente con le normative vigenti, della disponibilità remunerata di personale ed attrezzature del concessionario;
- c) collaborare con il concessionario per la predisposizione del piano di pascolo pluriennale;
- d) disciplinare il traffico veicolare sulle strade di accesso e di servizio della malga/alpeggio;

Art 11) INADEMPIENZE, PENALITA' E VALUTAZIONI

Per le infrazioni alle norme precisate negli articoli del contratto e del capitolato, il personale ERSAF addetto agli alpeggi, oltre ai richiami verbali potrà effettuare richiami scritti e per ripetute inadempienze o inadempienze non sanabili durante la stagione di pascolo in cui sono state rilevate, potrà applicare le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'ERSAF

Articolo	Infrazione	Importo penale
Art. 6 del Contratto	Mancato rispetto degli impegni gestionali sottoscritti nella offerta per l'aggiudicazione dell'alpeggio, non dipendenti da cause di forza maggiore	Per l'anno d'inadempienza e per ogni impegno non adempiuto: € 100,00 x il n° dei punti assegnati all'impegno non adempiuto
Art. 5 del Contratto	Pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate.	Pagamento degli interessi di mora a tasso di legge
Art. 1 del Capitolato	Mancato rispetto dei divieti stabiliti nel verbale di consegna.	Da € 100,00 a 200,00 per ogni divieto non rispettato.
Art. 2 del Capitolato	U.B.A. mancanti od eccedenti la tolleranza del 10%.	Per ogni U.B.A. penalità data da: canone di aggiudicazione/n° U.B.A. previste ottimali.

	U.B.A. inferiori o pari al 50% del carico ottimale o mancata monticazione	Incameramento di parte o della totalità del deposito cauzionale
Art. 3 del Capitolato	Mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle infrastrutture.	€ 200,00 (duecento/00) oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere.
Art. 4 del Capitolato	Mancata richiesta all'ERSAF di autorizzazione per domanda di contributi / mancata comunicazione della assegnazione di contributi.	€ 50 (cinquanta/00) per mancata richiesta di autorizzazione € 100 (cento/00) per mancata comunicazione dell'ottenimento.
Art. 6 del Capitolato	Mancata richiesta di autorizzazione per l'apposizione di indicazioni, cartelli, tabelle, insegne e simili	€ 50 (cinquanta/00), con riserva di eventuale obbligo di rimozione
	Mancata richiesta di autorizzazione per la realizzazione di materiale a carattere informativo e/o pubblicitario.	€ 100 (cento/00)
	Comportamenti inadeguati in relazione al rispetto a quanto richiesto dalle certificazioni FSC e PEFC	€ 100 (cento/00)
	Mancato invio della scheda statistica annuale.	Gli impegni verranno considerati non adempiuti: € 100,00 x il n° dei punti assegnati agli impegni non valutabili
	Mancata segnalazione di danni a stabili e attrezzature	€ 200 (duecento/00), oltre al rimborso delle spese per la esecuzione d'ufficio delle opere.
	Mancata attuazione degli impegni previsti per la riconsegna degli immobili a fine concessione.	
Art. 7 Capitolato	Mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione dell'alpeggio.	Minimo € 50 (cinquanta/00) massimo € 200 (duecento) per infrazione in relazione alla gravità.
Art. 8 e 9 del Capitolato	Mancato rispetto degli obblighi manutentori e dei divieti.	€ 200 (cento) per infrazione

La contestazione delle inadempienze e relative penalità, verrà notificata per scritto ed il concessionario avrà tempo 15 giorni per rimediare dove possibile o per versare il corrispettivo delle penalità.

Decorso infruttuosamente tale termine ERSAF potrà attingere alla cauzione, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario.

Il pagamento delle penalità **consentirà di essere ammessi a successive concessioni di malghe di proprietà regionale in gestione a ERSAF.**

Art. 12 CERTIFICAZIONE D'ALPEGGIO

In relazione al rispetto del contratto e del capitolato, alla fine del periodo di concessione, ERSAF rilascerà una **“CERTIFICAZIONE D'ALPEGGIO”** riportante le valutazioni annuali conseguite, determinate secondo la seguente tabella di calcolo:

Concessioni con capitolato con obiettivi di qualità

Punti in dotazione per la buona conduzione	max	85
Detrazioni per inadempienze: per ogni 100 € di inadempienza	punti	-2
Detrazioni per richiamo	punti	-0,5
Detrazioni per mancata attuazione obiettivi di qualità (25-punti conseguiti) = punti mancanti. Per ogni punto mancante	punti	-0,5
Oltre tre inadempienze ulteriore detrazione per ogni inadempienza	punti	-0,5

PUNTI AGGIUNTIVI PER LA QUALITA' (MAX 10)		
Qualità e completezza della proposta di gestione annuale	punti	0-2
Crediti formativi del Capomalga/collaboratori/dipendenti, presenti in alpeggio, in relazione alla attività zootecnica-casearia-pastorale e agrituristica	punti	0-5
Qualità complessiva della gestione dell'alpe	punti	0-4
Qualità e completezza della relazione di gestione annuale	punti	0-3

SCALA DELLE VALUTAZIONI						
Eccell.	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Scadente	Pessimo
Classi di punteggio						
100 - 96	95-91	90-85	84-75	74-65	64-55	< 54

La certificazione costituirà titolo per l'azienda monticante per successive concessioni di alpeggi di proprietà regionale o nei casi negativi per l'esclusione dalle future concessioni per un periodo di almeno 5 anni.

Per l'Ente concedente

Il concessionario

Per il concessionario: il rappresentante dell'Organizzazione Sindacale

Milano, lì